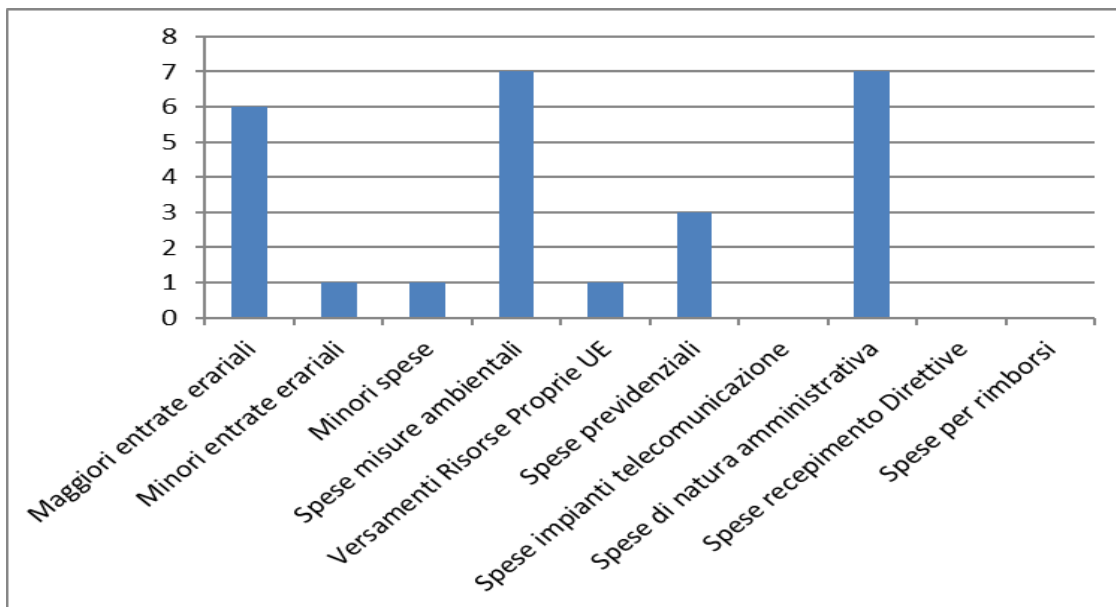


Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario

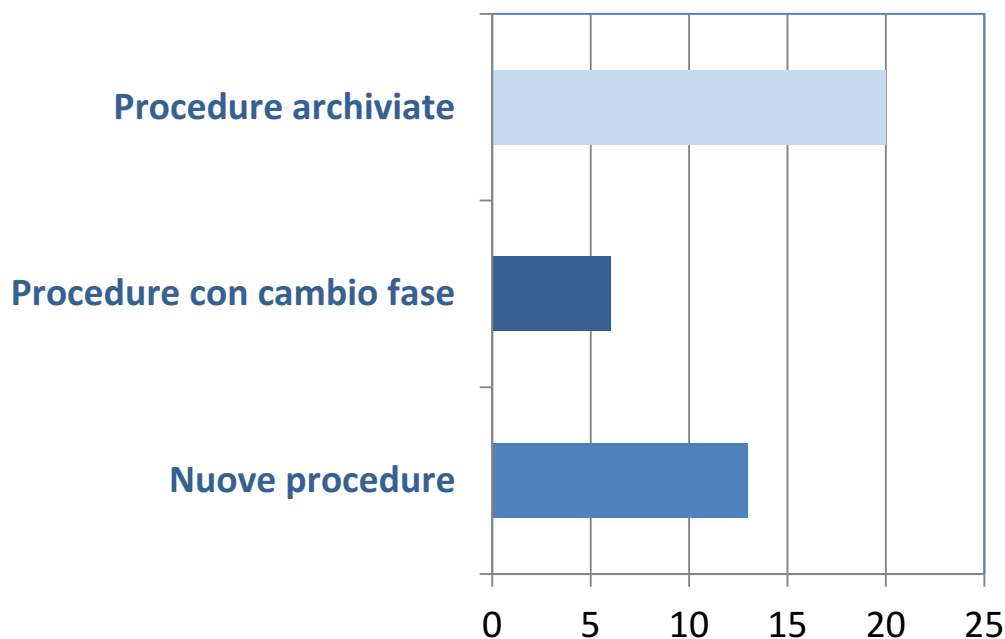


1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2020.

Alla data del 31 dicembre 2020, rispetto alla precedente situazione del 30 giugno 2020, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 13 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 6 procedure che sono entrate in una fase successiva, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 20 vecchie procedure archiviate dalle Autorità europee.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del II semestre 2020



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori socio-economici. Il riferimento è al settore "Ambiente" con 3 procedure, quindi i settori "Energia", "Fiscalità e dogane" "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" e "Trasporti" con 2 procedure ciascuno, quindi i settori "Comunicazioni" e "Giustizia" con una procedura per ognuno.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che solo una di esse presenta un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico e, precisamente:

- la procedura n. 2020/4118 “Contrasto con il diritto europeo della legislazione nazionale in materia di assegnazione e durata delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche (c.d. “concessioni balneari”)”

Con tale procedura, la Commissione contesta – come contrarie all’ordinamento UE (i.e. art. 12 Direttiva 2006/123/Ce e art. 49 TFUE) – la disciplina nazionale in materia di assegnazione e durata delle concessioni di beni demaniali marittimi/lacuali/fluviali per finalità turistico/ricreative. In particolare, l’esecutivo UE contesta la più recente proroga automatica in materia, disposta dall’art. 1, commi 682 e 683, della Legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018 entrata in vigore l’01/01/2019) - il quale prevede che le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico/ricreative, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, siano prorogate per la durata ulteriore di 15 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 ossia fino al 1° gennaio 2034. Proroga successivamente estesa, dal D. L. 104/2020, anche alle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali e a quelle per la nautica da diporto, sempre per la durata di 15 anni dall’01/01/2019. Dette concessioni sono ritenute contrarie, in primo luogo, all’art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale stabilisce che le autorizzazioni pubbliche (i.e. concessioni), aventi ad oggetto l’esercizio di un’attività e che insistono su risorse demaniali scarse, debbano essere assegnate tramite gara (par. 1) e che la relativa durata debba essere limitata nel tempo e, in ogni caso, non prorogabile automaticamente (par.2). Inoltre, la Commissione europea ritiene che le proroghe automatiche di concessioni di beni demaniali marittimi/lacuali/fluviali per finalità turistico/ricreative, pur se non recanti le caratteristiche indicate da detto art. 12 della Direttiva servizi, ma connotate da un “interesse transfrontaliero certo”, contrastino con l’art. 49 del TFUE: con tali proroghe, infatti, le concessioni sono sottratte alla assegnazione in base a procedure concorrenziali e dunque violano la libertà di stabilimento. Il contrasto con il diritto europeo delle sopra menzionate disposizioni nazionali comporta che le concessioni in essere e già interessate da proroghe, possano – in ipotesi – essere annullate in autotutela dalle amministrazioni competenti e riassegnate con procedure improntate a principi concorrenziali e che *pro futuro* le amministrazioni competenti decidano di non applicare le disposizioni della L. di Bilancio per il 2019. Di qui, la forte probabilità di un ulteriore aumento del contenzioso che, a sua volta, determinerebbe un aumento della spesa pubblica, a motivo sia delle spese legali connesse a tali giudizi sia dell’eventuale soccombenza delle Amministrazioni coinvolte.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi avviati nel II semestre 2020

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Ambiente</i> 2020/2299	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM _{2,5}	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Ambiente</i> 2020/2220	Cattiva applicazione della direttiva 2016/2284 relativa ai massimali nazionali di emissione NEC	MM	No
<i>Ambiente</i> 2020/2111	Restrizioni all'accesso alla giustizia ai sensi della direttiva sulla responsabilità ambientale ELD	MM	No
<i>Comunicazioni</i> 2020/0533	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi direttiva sui servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato	MM	No
<i>Energia</i> 2020/2331	Mancata trasmissione della strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia.	MM	No
<i>Energia</i> 2020/2266	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No
<i>Fiscaltà e dogane</i> 2020/0070	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri	MM	No
<i>Fiscaltà e dogane</i> 2020/0065	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica	MM	No
<i>Giustizia</i> 2020/2278	Non corretto recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo	MM	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2020/4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE direttiva servizi	MM	Sì
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2020/0444	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni	MM	No
<i>Trasporti</i> 2020/4051	Non corretta attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada	MM	No
<i>Trasporti</i> 2020/2318	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2020

Nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato TFUE, sono complessivamente 6. In particolare:

- 2 procedure sono transitate dalla fase della messa in mora a quella della messa in mora complementare, la quale determina un'estensione o un restringimento dell'oggetto cui attengono le censure della Commissione (art. 258 TFUE);
- 2 procedure sono transitate dalla fase della messa in mora a quella del parere motivato, la quale rappresenta già uno stadio evoluto della procedura (art. 258 TFUE);
- 2 procedure sono transitate dalla fase del parere motivato a quella del ricorso di fronte alla Corte di Giustizia UE (art. 258 TFUE).

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che una di esse presenta un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2014/4231 “Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico”. Con tale procedura, la Commissione contesta alla Repubblica italiana la violazione delle clausole 4 e 5 dell’“accordo quadro” allegato alla Dir. 1999/70/CE. La clausola 4 vieta che al lavoratore “a tempo determinato” (detto anche “a termine”) vengano riservate condizioni di impiego (tra cui la “retribuzione”) deteriori, rispetto a quelle riservate al lavoratore “a tempo indeterminato” oggettivamente comparabile al primo: tale criterio di parità di trattamento verrebbe violato, dall'Italia, con riferimento a diverse categorie di lavoratori pubblici - come il personale delle scuole, quello degli enti pubblici di ricerca e quello costituente la categoria dei “vigili del fuoco a tempo determinato discontinui” – alle quali non verrebbe riconosciuto lo stesso trattamento stipendiale e previdenziale dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili. La parificazione di tali lavoratori “a termine” con quelli “di ruolo” comparabili, pertanto, implicherebbe un aumento della spesa pubblica sociale.

La clausola 5 dello stesso “accordo quadro”, invece, sottopone a penetranti limiti la reiterata assunzione “a termine” dello stesso lavoratore, per l'esplicazione della stessa funzione. Al riguardo, la Commissione chiede all'Italia di estendere tali restrizioni – già previste, dalla normativa italiana, per diversi settori lavorativi – alle categorie di lavoratori i quali, per previsione della legislazione italiana o per prassi tollerate nonostante i divieti normativi, sono reclutabili “a termine” indiscriminatamente, al di fuori del rispetto dei limiti fissati dalla normativa UE.

Infine, la Commissione ritiene che la già citata clausola 5 risulti ulteriormente violata laddove l'inosservanza, in Italia, della normativa attuativa della stessa, non costituisce, in favore del lavoratore, il diritto di percepire un risarcimento “integrale” del danno subito in conseguenza. Pertanto, ove il legislatore italiano, per adeguarsi alle censure UE, addivenga a riconoscere ai lavoratori tale risarcimento integrale, correggendo le previsioni normative o gli indirizzi giurisprudenziali che vi ostano, si determinerà un ulteriore aumento della spesa sociale a carico della Finanza pubblica.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel II semestre 2020

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Affari economici e finanziari</i> 2019/2042	Incompleto recepimento della Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	PM	No
<i>Ambiente</i> 2018/2249	Monitoraggio della qualità delle acque. Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	MMC	No
<i>Ambiente</i> 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	SC	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2018/2054	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	RC	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2014/4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	MMC	Sì
<i>Trasporti</i> 2019/2279	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea	PM	No

1.4.3. Procedure archiviate nel II semestre 2020

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel II semestre del 2020, la Commissione europea ha archiviato 20 procedure riguardanti l'Italia.

Si precisa, al riguardo, che le procedure n.ri 2020/0334, 2020/2246 e 2020/2252 risultano sorte nel corso dello stesso II semestre 2020, durante il quale sono state archiviate.

Soltanto una delle procedure archiviate potrebbe ingenerare effetti finanziari residuali per il bilancio dello Stato e, precisamente:

- la procedura n. 2018/4141 “Regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all’AIRE”. Con tale procedura, la Commissione aveva contestato, come contrario al diritto UE, il combinato disposto dell’art. 13 del D. L. 6/12/2011, dell’art. 9 bis, co. 2 del D. L. 28/03/2014 n. 47, dell’art. 1, co. 639 della “Legge di stabilità” del 2014, dell’art. 1, co. 14 b) della “Legge di stabilità” del 2016 e della Risoluzione del 26/06/2015 n. 6/DF. In base a tale normativa italiana, infatti - posto che su un immobile “adibito ad abitazione principale”, che risulti l’unico che il titolare possieda in Italia (in proprietà o in usufrutto), non di lusso e non concesso né in locazione né in comodato d’uso, viene attualmente concessa, al titolare stesso, l’esenzione dalle imposte IMU e TASI, nonché la riduzione di 2/3 dell’imposta TARI – era disposto che, ove i titolari degli immobili predetti fossero dei “cittadini italiani” iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, gli stessi immobili dovessero intendersi adibiti ad “abitazione principale” e, pertanto, rientrare nei benefici fiscali sopra indicati, anche laddove i loro intestatari non risiedessero in Italia e, pertanto, non abitassero effettivamente nei fabbricati in questione (per cui la destinazione ad “abitazione principale” degli immobili in oggetto, comportante tutti i privilegi fiscali annessi, risultava puramente fittizia). Tale regime fiscale di favore, tuttavia, non veniva esteso agli unici immobili, in Italia, che a parità di condizioni spettassero in proprietà o in usufrutto a cittadini di altri Stati UE: questi ultimi, infatti, per beneficiare degli sgravi fiscali predetti, avrebbero dovuto abitare effettivamente negli immobili in parola. Tale diverso trattamento fiscale, fondato sulla diversa cittadinanza dei titolari degli immobili di cui si tratta, era stato qualificato dalla Commissione come contrario sia all’art. 18, che vieta le discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sia all’art. 63 TFUE sulla “libera circolazione dei capitali”, il quale impone che ogni Stato UE consenta, ai cittadini di altri Stati UE, di investire capitali nel territorio di detto primo Stato – compresa la forma di investimento di capitali consistente nell’acquisto di un immobile - alle stesse condizioni in cui tale investimento viene concesso ai cittadini del medesimo Stato. Il legislatore italiano, pertanto, onde eliminare la discriminazione lamentata dalla Commissione e ottenere così l’archiviazione della presente procedura, è intervenuto con la Legge n. 160/2019, mediante la quale ha assoggettato all’IMU – nell’accezione che la stessa ha assunto dal 2020, in quanto comprensiva della vecchia IMU e della TASI – gli unici immobili posseduti in Italia in proprietà o in usufrutto, non concessi in comodato d’uso né in locazione, intestati a cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE e titolari di pensione estera erogata dallo stato di residenza o in convenzione internazionale. Tale categoria di soggetti, pertanto, ha subito l’eliminazione del privilegio fiscale sopra descritto. Ne consegue l’effetto, positivo per la finanza pubblica, dell’aumento delle pubbliche entrate fiscali.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia

Casi archiviati nel II semestre 2020

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Ambiente</i> 2020/0208	Mancato recepimento della Direttiva delegata UE 2019/1846 della Commissione dell'8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione.	No
<i>Ambiente</i> 2020/0207	Mancato recepimento della Direttiva 2019/1845 della Commissione dell'8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis 2-etilesil ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore.	No
<i>Ambiente</i> 2019/2085	Mancata notifica delle disposizioni nazionali relative all'esecuzione, ai sensi dell'art. 22, par. 1 e 4, del Regolamento UE n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il Regolamento CE n. 1013/2006 e la Direttiva 2009/16/CE	No
<i>Ambiente</i> 2019/0218	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/2102 del Parlamento e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	No
<i>Ambiente</i> 2017/2172	Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione	No
<i>Ambiente</i> 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2019/0217	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale dell'Unione europea	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2019/0055	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2006/112/CE e la Direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2018/4141	Regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all'AIRE	Sì
<i>Giustizia</i> 2019/0279	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2020/0204	Mancato recepimento della Direttiva UE 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2018/0264	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della Direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le Direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2018/4021	Problematiche relative ad irregolarità dei serbatoi di GPL ricondizionati	No
<i>Trasporti</i> 2020/2175	Regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione che integra la Direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda la fornitura di servizi di informazione multimodale sui viaggi in tutta l'UE.	No
<i>Trasporti</i> 2020/2154	Regolamento delegato UE n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale	No
<i>Trasporti</i> 2020/2144	Regolamento delegato UE n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali	No
<i>Trasporti</i> 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	No
<i>Agricoltura</i> 2020/0334	Mancato recepimento della direttiva di esecuzione UE 2020/432 della Commissione del 23 marzo 2020 che modifica la direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione di ortaggi e l'elenco dei generi e delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b	No
<i>Tutela dei consumatori</i> 2020/2246	Violazione dell'articolo 124 della direttiva UE 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE.	No
<i>Tutela dei consumatori</i> 2020/2252	Non corretta applicazione del Regolamento 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento CEE 295/91.	No

1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2020, si rilevano n. 9 procedure di infrazione in fase propriamente “contenziosa” del procedimento, soggetta alla disciplina dell’art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un’inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall’ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

Inoltre, si consideri che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l’adempimento - il TFUE ha impresso un’accelerazione al corso della procedura successiva alla prima sentenza della Corte, essendo venuta meno con il Trattato di Lisbona la fase del secondo parere motivato (ex art. 228 TCE).

Va poi ricordato che nel quadro di una procedura ai sensi dell’art. 260 TFUE, solitamente, lo Stato membro gode di ristretti margini di difesa, trattandosi di valutare l’ottemperanza a un obbligo già chiarito dalla Corte di giustizia nella prima procedura.

Con la seconda sentenza, la Corte, oltre a censurare il persistente inadempimento dello Stato, può comminare una sanzione pecuniaria. Questa sanzione può comporsi di una penality di mora e di una somma forfettaria.

La penality di mora si concreta nel pagamento di un importo direttamente proporzionale al periodo di ritardo nell’adempimento – variamente fissato in giorni, semestri, anni. Per il calcolo dell’importo giornaliero, si considererà dapprima una somma base di Euro 690, moltiplicata per un coefficiente di gravità (da 1 a 20) e per uno di durata dell’infrazione (da 1 e 3). Il prodotto finale verrà moltiplicato per un coefficiente *n*, che esprime l’efficacia dissuasiva della sanzione e che viene individuato nella media tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il numero di seggi assegnati a ciascuno Stato membro per i propri rappresentanti al Parlamento europeo.

L’applicazione della penality decorre dalla data della sentenza di condanna sino alla sua completa esecuzione. La Commissione può, tuttavia, consentire la degressività di tale sanzione, prevedendo una decurtazione progressiva dell’esborso giornaliero in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l’attuazione dei suoi obblighi.

La somma forfettaria, invece, è costituita dal versamento *una tantum* di un importo, calcolato moltiplicando un importo fisso di base per un coefficiente di gravità (da 1 a 20). Per il calcolo della somma forfettaria non viene applicato il coefficiente di durata incluso, invece, nel calcolo delle penality giornaliere. Il risultato viene moltiplicato per il “fattore *n*” e per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione.

La disciplina delle sanzioni pecuniarie, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l’esempio del predetto coefficiente di “dissuasività”, che, dall’ultima comunicazione del

febbraio 2019 è basato sul PIL e sul numero di seggi assegnati a ciascuno Stato membro per i propri rappresentanti al Parlamento europeo, in luogo del peso dei voti nel Consiglio UE).

Con particolare riguardo alle procedure d'infrazione per mancato recepimento di direttive UE, è importante sottolineare che, per le ipotesi in cui uno Stato membro abbia disatteso l'obbligo di comunicare alla Commissione le misure di attuazione di una direttiva adottata con procedura legislativa, il momento in cui può essere irrogata una sanzione pecuniaria è anticipato alla prima sentenza di condanna prevista all'art. 260 par. 3 TFUE.

In sostanza, con la nuova procedura di cui all'art. 260, par. 3 TFUE, la Commissione può richiedere alla Corte sia di accertare l'avvenuto inadempimento dell'obbligo, sia di condannare lo Stato inadempiente al pagamento della sanzione pecuniaria, senza dover attendere l'esaurimento di un'ulteriore fase precontenziosa.

Come risulta dall'esposizione che precede, l'inottemperanza alle prescrizioni unionali – che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E' pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali.

Infatti, se pure l'adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi - come già precisato sopra - è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo dell'esecuzione della sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell'Unione, in quanto l'irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l'attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l'attuazione degli obblighi dell'Unione non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richieda la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell'erario pubblico all'attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un'attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell'Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, nell'ordinamento interno, le azioni funzionali all'adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso delle singole amministrazioni, centrali o locali, specificatamente competenti al riguardo.

L'attuazione degli obblighi unionali, dunque, è rimessa alle singole amministrazioni competenti per materia, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei confronti dell'Unione europea, che può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano entrate nella sequenza procedurale disciplinata dall'art. 260 TFUE e, quindi, sono prossime al "secondo" pronunciamento della Corte UE comportante sanzioni pecuniarie, o hanno già costituito oggetto di tale verdetto:

- la procedura n. 2009/2034 "Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Circa tale procedura, si precisa che in data 17 maggio 2018 la Commissione ha inviato all'Italia una messa in mora ex art. 260 del TFUE, con la quale ha richiamato lo Stato UE alla completa attuazione della sentenza già emanata dalla Corte di Giustizia UE in data 10/04/2014, ex art. 258 TFUE. Con tale sentenza, si dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, in ordine al trattamento delle acque reflue (anche di quelle scaricanti in acque "sensibili").

- la procedura n. 2007/2195 "Nuove discariche in Campania".

Circa tale procedura, si precisa che in data 16 luglio 2015 la Corte di Giustizia UE ha irrogato con sentenza ex art. 260 TFUE, a carico dell'Italia, le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro;
- 2) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza predetta (16/07/2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria, in Campania, per ciascuna categoria di impianti ("Discariche", "termovalorizzatori", "impianti di recupero dei rifiuti organici").

In termini di impatto sulla finanza pubblica, si evidenzia che a tali gravose sanzioni si aggiunge l'onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero.

Fino ad ora, l'Italia ha corrisposto al bilancio UE le seguenti somme:

€ 20.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;

€ 22.200.000,00 a titolo di 1° semestralità; € 21.840.000,00 a titolo di 2° semestralità; € 22.080.000,00 a titolo di 3° semestralità; € 21.720.000,00 a titolo di 4° semestralità; € 22.080.000,00 a titolo di 5° semestralità; € 21.720.000,00 a titolo di 6° semestralità; € 22.080.000,00 a titolo di 7° semestralità; € 21.720.000,00 a titolo di 8° semestralità ed € 22.080.000,00 a titolo di 9° semestralità.

Il tutto per un totale di € 217.520.000,00.

- la procedura n. 2004/2034 "Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque reflue".

Circa tale procedura la Corte UE, con sentenza del 19/07/2012 ex art. 258 del TFUE, chiedeva all'Italia di regolarizzare tutte le situazioni di non conformità a diverse disposizioni della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue (in tutto 109 casi distribuiti sull'intero territorio nazionale).

In data 31/05/2018 la stessa Corte UE emanava sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale condannava l'Italia, per non aver ottemperato alle richieste di cui sopra, al pagamento di onerose sanzioni pecuniarie come di seguito precisate:

- a) € 25.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;
- b) € 30.112.500,00 a titolo di penalità semestrale, da corrispondersi alla UE per ciascun semestre di ritardo - a decorrere dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31/05/2018 - nell'esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All'importo semestrale predetto, pari ad € 30.112.500,00 dovrà essere applicata una riduzione, pari alla quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza (formula di degressività).

Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto all'Unione europea, in ragione della presente procedura, le seguenti somme:

- € 25.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria;
 - € 27.961.179,17 a titolo di 1° semestralità; € 24.254.356,36 a titolo di 2° semestralità; € 23.884.158,77 a titolo di 3° semestralità.
- Il tutto per un totale di € 101.099.694,30.

- la procedura n. 2003/2077 "Discariche abusive".

Al riguardo, in data 02/12/2014, la Corte UE ha emesso una sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale ha condannato l'Italia alle seguenti sanzioni:

- 1) pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall'emanazione della sentenza ex art. 260 TFUE del 02/12/2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale viene calcolata a partire dall'importo base di Euro 42.800.000,00, cui vengono detratti Euro 400.000,00 per ogni discarica di rifiuti "pericolosi" messa a norma ed Euro 200.000,00 per ogni discarica di rifiuti "non pericolosi" messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità viene calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità concretamente calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale vengono sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di cui sopra;

- 2) pagamento immediato di una sanzione forfettaria “una tantum”, pari alla somma di Euro 40.000.000,00;

Fino ad ora, l'Italia ha corrisposto all'Unione europea le seguenti somme:

€ 40.085.589,04 a titolo di sanzione forfettaria; € 39.800.000,00 a titolo di 1° penalità semestrale; € 33.400.000,00 a titolo di 2° penalità semestrale; € 27.800.000,00 a titolo di 3° penalità semestrale; € 21.400.000,00 a titolo di 4° penalità semestrale; € 16.000.000,00 a titolo di 5° penalità semestrale; € 14.200.000,00 a titolo di 6° penalità semestrale; € 11.600.000,00 a titolo di 7° penalità semestrale; € 10.200.000,00 a titolo di 8° penalità semestrale; € 9.600.000,00 a titolo di 9° penalità semestrale; € 8.600.000,00 a titolo di 10° penalità semestrale.

Il tutto per un totale di € 232.685.589,04.

- la procedura n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”. Con tale procedura si deduce l'obbligo, per l'Italia, di recuperare alle casse pubbliche i finanziamenti concessi in forza di Legge della Regione Sardegna n. 9/1998. Il 12/03/2020 la Corte UE ha condannato l'Italia, con sentenza ex art. 260 TFUE, a pagare:

- la somma forfettaria di € 7.500.000,00, una tantum;
- a decorrere dalla stessa sentenza ex 260 del 12/03/2020, € 80.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della precedente sentenza del 29/03/2012 (di ritardo, cioè, nel completo recupero degli aiuti illegittimamente erogati);

Si precisa che, al 31 dicembre 2020, risulta pagata la sanzione forfettaria pari a € 7.500.000,00.

- la procedura n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

In relazione a questa procedura, in data 17 settembre 2015 la Corte di Giustizia UE, con sentenza ai sensi dell'art. 260 del TFUE, ha applicato all'Italia le seguenti sanzioni:

- una sanzione forfettaria, “una tantum”, pari ad € 30 mln;
- una “penale” di € 12 mln per ogni semestre, decorrente dalla stessa data del 17/09/2015, di ritardo nell'attuazione del pieno recupero dei finanziamenti in oggetto.

Fino ad ora, l'Italia ha corrisposto alla UE le seguenti somme:

€ 30.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;
€ 12.000.000,00 per ciascuna delle 7 semestralità pagate fino ad ora;

Il tutto per un totale di € 114.000.000,00.

- la procedura n. 2012/2201 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali”.

La presente procedura è ferma alla fase della “messa in mora” ex art. 260 TFUE. La Commissione non ha ancora deciso, neppure informalmente, di ricorrere alla Corte di Giustizia per la seconda volta.

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia.

- la procedura n. 2007/2229 “Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

La presente procedura è già pervenuta alla fase della sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, con la quale sono state comminate:

- 1) una sanzione forfettaria pari ad Euro 30.000.000,00 (già corrisposta al bilancio dell’Unione europea);
- 2) una penale semestrale il cui importo si ottiene moltiplicando l’importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l’importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011).

Fino ad ora, l’Italia ha corrisposto al bilancio UE le seguenti somme:

€ 30.000.000,00 a titolo di sanzione forfettaria; € 16.533.000,00 a titolo di 1° penalità semestrale; € 10.227.000,00 a titolo di 2° penalità semestrale; € 5.535.000,00 a titolo di 3° penalità semestrale; € 2.151.000,00 a titolo di 4° penalità semestrale; € 2.928.000,00 a titolo di 5° penalità semestrale; € 3.036.000,00 a titolo di 6° penalità semestrale; € 2.106.000,00 a titolo di 7° penalità semestrale; € 1.575.000,00 a titolo di 8° penalità semestrale; € 927.000,00 a titolo di 9° penalità semestrale; € 789.000,00 a titolo di 10° penalità semestrale; € 855.000,00 a titolo di 11° penalità semestrale; € 1.629.000,00 a titolo di 12° e 13° penalità semestrale e € 597.000,00 a titolo di 14° penalità semestrale.

Il tutto per un totale di € 78.888.000,00.

- la procedura n. 2006/2456 “Mancato recupero dell’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico”.

La procedura è ferma alla fase della “messa in mora complementare” ex art. 260 TFUE. In un primo tempo, la Commissione aveva deciso, sia pure a livello informale, di ricorrere per la seconda volta alla Corte di Giustizia. Successivamente, tuttavia, detta Decisione è stata revocata, in segno di disponibilità a fronte dei progressi compiuti, da parte italiana, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, già al 30 giugno 2015 risultava recuperato il 99,2% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. Tali circostanze, pertanto, lasciano ritenere improbabile una seconda sentenza della Corte UE ed il conseguente assoggettamento dell’Italia a sanzioni pecuniarie.